

Comune di Peveragno (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2010 - Modifica art. 2 Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di apportare, ex art. 3 comma 3 L.R. 8.7.1999 n. 19, all'art. 2 le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale di seguito riportate:

Art. 2 - Formazione della Commissione edilizia

Comma 2. La Commissione è composta da tre componenti eletti dal Consiglio Comunale. Ai fini della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, il responsabile del procedimento urbanistico-edilizio non può essere anche responsabile del procedimento paesaggistico.

Comma 3. I tre membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, eletti dal Consiglio Comunale nell'ambito delle designazioni effettuate dal Collegio dei Geometri e dagli Ordini degli Ingegneri ed Architetti. I predetti componenti non possono essere titolari o associati di studio tecnico professionale nell'ambito del territorio comunale.

Comma 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Locale per il Paesaggio e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore del governo del territorio.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto Bollettino Ufficiale della Regione, ex art. 3 comma 3, L.R. 08.07.1999, N. 19.

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ex art.3, comma 4, L.R. 08.07.1999, N. 19.

5) Di incaricare il Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.